

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
INTERROGAZIONI:	
5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA	103
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
AVVERTENZA	103

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che le Commissioni II e IX hanno trasmesso il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, risultante dagli emendamenti approvati, sul quale la XII Commissione dovrà esprimere il parere.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito di una tendenza legislativa che accentua gli strumenti repressivi a fronte di un allarme sociale senza prendere nella dovuta considerazione le necessarie politiche di prevenzione. A titolo esemplificativo, richiama l'opportunità di ipotizzare

percorsi di recupero con l'ausilio dei servizi sociali per chi viene trovato alla guida di un veicolo in grave stato di ebbrezza. Evidenzia che il cosiddetto « ergastolo della patente » può rappresentare una misura di fortissimo impatto sociale, ponendo soggetti deboli nell'impossibilità di percepire un reddito. Ritiene pertanto che i componenti della Commissione affari sociali possano contribuire ad un rafforzamento delle politiche di prevenzione soprattutto attraverso la presentazione di specifici ordini del giorno.

Marisa NICCHI (SEL), nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Miotto circa l'eccessiva enfasi posta, nel provvedimento in esame, sulle misure repressive rispetto a quelle preventive, invita ad inserire nel parere che la Commissione si appresta ad approvare una condizione relativa all'introduzione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili per accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti al momento del verificarsi del sinistro, in modo di assicurare la certezza del diritto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, associandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe intervenute nel dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che riprende, in particolare, i rilievi formulati dalla deputata Nicchi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.20.

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, fa presente che le domande poste attraverso l'interrogazione in oggetto non miravano ad ottenere l'elenco delle leggi citate nella risposta fornita dal Governo, che a suo avviso costituiscono piuttosto la premessa rispetto alle questioni sollevate. Al riguardo, ricorda di aver posto più volte la questione relativa al ricorso da parte dell'AIFA alla proroga di contratti con soggetti esterni anziché avvalersi dell'attività di personale assunto a seguito di procedure concorsuali. Si riserva, quindi, di ricorrere ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora, anche alla luce di una valutazione più dettagliata, la risposta del Governo risulterà a suo avviso insoddisfacente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-05617 Lorefice: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

5-04191 Amato: Campagna preventiva antinfluenzale ed esito degli esami su determinati lotti di vaccini.

5-04398 Gelli: Iniziative per assicurare il corretto funzionamento del meccanismo di farmacovigilanza sui vaccini antinfluenzali.

5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, e abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», come risultante dagli emendamenti approvati;

evidenziato, in particolare, l'articolo 589-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame – nella parte in cui prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro;

rilevato, altresì, l'articolo 590-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – che, analogamente all'articolo precedente, sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

osservato, inoltre, che l'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre la previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro, eventualmente anche rinviando ad una fonte normativa secondaria.

ALLEGATO 2

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni delineate nell'atto parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare che sin dalla sua istituzione (articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), l'AIFA ha dovuto far fronte a importanti e complesse competenze, avvalendosi inizialmente di un organico trasferito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 sopra richiamato, dal Ministero della salute e, in seguito, integrato con personale tecnico o altamente qualificato attraverso la sottoscrizione di contratti di diritto privato.

In particolare, lo stesso comma 7, prevede che «L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato».

Con decreto ministeriale del 6 aprile 2004, venivano trasferite all'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza 1° gennaio 2004, le unità di personale in servizio, alla data del 30 settembre 2003, presso gli uffici del Ministero della salute, le cui competenze sono state trasferite all'AIFA.

Le predette unità di personale corrispondevano, all'atto del trasferimento, a:

un dirigente di II fascia amministrativo;

quattro dirigenti di II fascia medici (ex II livello);

quattro dirigenti di II fascia farmacisti (ex II livello);

un dirigente di II fascia chimico (ex II livello);

sei dirigenti farmacisti delle professionalità sanitarie (ex I livello);

sette dirigenti chimici delle professionalità sanitarie (ex I livello);

sette dirigenti medici delle professionalità sanitarie (ex I livello);

trenta funzionari di Area III (ex C1, GIS, C2, C3);

ventinove assistenti di Area 11 (ex B3, B2, B1);

un addetto di Area I (ex A1).

La dotazione organica della dirigenza era composta, quindi, all'atto dell'istituzione dell'Agenzia, da 10 dirigenti di ruolo e 5 dirigenti esterni.

Con riguardo al caso di specie prospettato nell'interrogazione, l'AIFA precisa che il Dirigente dell'Ufficio prezzi e rimborsi risultava tra i 5 dirigenti esterni del Ministero della salute, trasferiti in Agenzia all'atto della sua istituzione e il 9 agosto 2005 gli venne conferito per 5 anni un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Alla scadenza del predetto incarico, l'AIFA, in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 (che ha apportato modifiche normative all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dell'Accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. della dirigenza il 17 dicembre 2009, avviava le procedure di interpello per la posizione, tra le altre, del predetto ruolo.

La procedura di interpello avviata in data 29 luglio 2010, andava deserta e, non essendovi dirigenti amministrativi di ruolo, data la vacanza in organico, l'incarico veniva nuovamente conferito al medesimo Dirigente.

L'AIFA comunica di non aver mai prorogato contratti con soggetti esterni al di fuori del disposto normativo: la dotazione organica originaria dell'AIFA, costituita dal contingente di personale trasferito dai ruoli del Ministero della salute, è stata successivamente integrata nel tempo ad opera di ulteriori interventi normativi.

In particolare, l'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, ha espressamente previsto: «nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità».

Il comma 6 dell'articolo 34-*bis*, ha previsto che «nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati» ai sensi del già citato articolo 48.

A seguito della riferita norma di cui all'articolo 34-*bis* è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione dell'AIFA, nel quale era prevista la dotazione organica di 450 unità, di cui i dirigenti di II fascia erano 40 unità.

Tale ampliamento, però successivamente, è stato rivisto in ragione delle

disposizioni in tema di contenimento della spesa (articolo 2, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 2012).

Conseguentemente con delibera AIFA n. 17 del 2013, è stata adottata la nuova dotazione organica, che prevedeva complessive 389 unità: 32 dirigenti, 357 unità di comparto e dirigenza delle professionalità sanitarie.

L'AIFA ha pubblicato, il 25 maggio 2012, i bandi di concorso per complessivi nove posti di dirigente di II fascia, sanitari e amministrativi, corrispondenti ad altrettanti posti vacanti nella dotazione organica.

Tuttavia, l'Agenzia, proprio in coerenza con le norme sul contenimento della spesa, ha sospeso in via cautelativa i concorsi avviati, e successivamente, con l'articolo 1, comma 135, della legge n. 228 del 2012 è stata autorizzata «ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA».

In particolare, l'AIFA ha precisato quanto segue:

1) Le procedure concorsuali avviate ed espletate non sono state «consistenti»: a seguito della rideterminazione degli uffici operata dalla «*spending review*», infatti, sono stati coperti con le procedure concorsuali 9 posti, a fronte di 12 ancora scoperti; permane quindi la vacanza nella dotazione organica dei dirigenti.

2) L'articolo 1, comma 7, del cosiddetto «milleproroghe» del 2014, è intervenuto a copertura di dette vacanze, che rischiavano di causare disservizi e problemi di tipo organizzativo nelle funzioni attualmente ricoperte dai dirigenti esterni;

3) l'AIFA è stata oggetto di interventi legati alla cosiddetta «*spending re-*

view », al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, ed ha subito il ridimensionamento dei propri uffici dirigenziali e della spesa relativa agli organici.

4) Nel procedere al conferimento di un incarico dirigenziale resosi vacante, o non assegnato, l'AIFA precisa di aver sempre avviato la procedura prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001: «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta ».

5) A far data dalla rideterminazione operata in ossequio alla «*spending review*», l'AIFA non ha più conferito né rinnovato incarichi dirigenziali. Gli ultimi interPELLI avviati per la copertura di uffici/unità dirigenziali e, risultati infruttuosi, risalgono al mese di maggio 2012.

6) Il valore delle professionalità selettive a copertura delle posizioni oggetto d'esame, sono liberamente apprezzabili sulla base dei «*curricula*» professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia, e dunque accessibili a chiunque. Tale sito

riporta tutte le informazioni prescritte dalla normativa sulla trasparenza.

Da ultimo, com'è noto a questa Commissione, a seguito della norma approvata in sede di conversione del decreto-legge n.78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015 – al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA anche in relazione a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, nonché per adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

Pertanto, nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.